



Berta, Nembrini, Colombini e Associati

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E DEL LAVORO

**AI CLIENTI
LORO SEDI**

Circolare n. 20 del 13/06/2018

**Dott. Giorgio Berta
Rag. Mirella Nembrini
Rag. Sergio Colombini**

Dott. Antonio Aldeghi
Dott.ssa Marina Asperti
Rag. Donato Belloni
Dott.ssa Silvia Belotti
Dott. Alessandro Bianchi
Dott.ssa Valentina Bonomi
Dott. Valerio Chignoli
Dott. Enzo Colleoni
Dott.ssa Sabrina Durante
Dott. Nicola Fiameni
Dott.ssa Eleonora Fornari
Dott.ssa Francesca Ghezzi
Dott.ssa Silvia Gibilini
Dott.ssa Elisa Marcandalli
Dott. Massimo Medici
Dott. Andrea Medolago
Dott.ssa Margherita Molinari
Dott. Luigi Nespoli
Dott.ssa Sara Nicoli
Dott. Franco Patti
Dott. Riccardo Rapelli
Dott. Massimo Restivo
Dott.ssa Marilena Rota
Dott.ssa Laura Santini
Dott.ssa Clara Sterli
Dott. Guido Tisi
Dott.ssa Simona Vavassori
Dott. Federico Vicari
Dott. Massimo Zanardi

Dott.ssa Maria de Rosa Diaz
Dott.ssa Jessica Gambirasio
Dott.ssa Alessandra Lemmi
Dott. Denis Rota

- 1) Le news Giugno
- 2) Detrazione Irpef/Ires per interventi energetici – soggetti privati a cui è possibile cedere il credito
- 3) Cinque per mille: da verificare l’invio della conferma dell’agevolazione entro il prossimo 2 luglio 2018
- 4) Nuovi chiarimenti in tema di split payment
- 5) Dichiarazioni IMU e TASI entro il 2 LUGLIO.
- 6) Versamento imposte da “redditi 2018” periodo d’imposta 2017: prima scadenza al 2 luglio 2018
- 7) La cassazione a sezioni unite riconosce la detrazione iva per lavori realizzati su immobili di terzi

1) Le news di Giugno

Informative e news per la clientela di studio

Indici Di Affidabilità Fiscale

Con il provvedimento n. 191552 del 22 settembre 2017 era stato approvato il programma di elaborazione degli indici per il periodo d’imposta 2017: a fine anno è intervenuta una disposizione che ne ha disposto la proroga di un anno, prevedendone l’applicazione a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018. Per tale ragione, il decreto del Ministero dell’economia e delle

Studio BNC | Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Legali - Consulenti del Lavoro

Bergamo Via G.Mazzini, 4 | 24128 Bergamo | T +39 035 2286999 | F +39 035 216380

Grumello del Monte Via Martiri della Libertà, 12 | 24064 Grumello del Monte (BG) | T +39 035 832026 | F +39 035 4420936

Treviglio Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G | 24047 Treviglio (BG) | T +39 0363 419330 | F +39 0363 594558

Codice Fiscale e P.IVA 02210110165 | info@studiobnc.it

studiobnc.it

STUDIO INTEGRATO
ACB GROUP

finanze del 23 marzo 2018 ha approvato 69 indici sintetici di affidabilità fiscale (la cui elaborazione era già prevista nel citato provvedimento del 22 settembre 2017) con decorrenza dal periodo d'imposta 2018.

(Agenzia delle entrate, provvedimento n. 93467, 07/05/2018)

Tax Free Shopping

Pubblicate le regole per l'obbligo di fatturazione elettronica in vigore dal 1° settembre 2018

Le cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori dell'Unione Europea di beni destinati all'uso personale o familiare per un importo complessivo (Iva inclusa) superiore a 155 euro, da trasportare nei bagagli personali fuori del territorio doganale Ue, possono essere effettuate senza pagamento dell'imposta ai sensi dell'articolo 38-quater, D.P.R. 633/1972. Il cedente deve emettere fattura elettronica e trasmettere al software Otello 2.0 il messaggio con i dati della fattura per il tax free shopping al momento dell'emissione. Il cessionario da prova dell'uscita delle merci dal territorio con il codice di visto digitale generato da Otello 2.0 (superando così il timbro in dogana).

(Agenzia delle dogane e dei monopoli, determinazione n. 54088, 22/05/2018)

Società Tra Avvocati

Facendo riferimento all'articolo 4-bis della L. 247/2012, l'Agenzia delle entrate ritiene che in assenza di una specifica norma, l'esercizio della professione forense in forma societaria costituisce attività di impresa. La società tra avvocati (STA) di cui alla L. 247/2012 si discosta dalla società tra avvocati disciplinata dal D.Lgs. 96/2001, che disciplina un modello societario assoggettato ad una autonoma disciplina in cui il rinvio alle disposizioni che regolano le società in nome collettivo consente di determinare le regole di funzionamento del modello organizzativo, mentre ai fini fiscali il reddito prodotto è di lavoro autonomo (professionale).

(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 35, 07/05/2018)

Diritto Di Superficie

L'Agenzia delle entrate ha individuato il trattamento Ires applicabile ai ricavi conseguiti per la concessione del diritto di superficie a tempo determinato su immobili: i costi sostenuti dal superficiario vanno iscritti nella voce "B8) Per godimento di beni di terzi". Si rileva, pertanto, una sostanziale equiparazione, dal lato dei componenti di reddito negativi, tra gli effetti contabili prodotti dal diritto di superficie e quelli prodotti dalla locazione. Perciò risulta corretta, dal lato dei componenti di reddito positivi, la rilevazione come ricavi dei canoni periodici spettanti per la costituzione del diritto di superficie a tempo determinato.

(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 37, 15/05/2018)

Rating Di Legalità

Dal 29 maggio 2018 è in vigore il nuovo regolamento dell'AGCM, che sostituisce quello approvato con delibera n. 26166 del 13 luglio 2016. Il rating di legalità è uno strumento introdotto nel 2012 volto alla promozione e all'introduzione di principi di comportamento etico in ambito aziendale, tramite l'assegnazione di un riconoscimento indicativo del rispetto della legalità da parte delle imprese che ne abbiano fatto richiesta. L'elenco completo delle aziende che finora hanno ottenuto il rating di legalità, è pubblicato al link <http://www.agcm.it/rating-di-legalita/elenco.html>.

(Autorità garante della concorrenza e del mercato, delibera n. 27165 del 15/05/2018, G.U. n. 122 del 28/05/2018).

Credito D'imposta R&S: Nuovo Intervento Di Prassi Dell'agenzia

Recentemente con circolare n. 10 dello scorso 16 maggio l'Agenzia delle entrate è tornata sul tema del credito in Ricerca & Sviluppo affrontando, nuovamente, una serie di problematiche riguardanti fusioni, scissioni, conferimenti di azienda o rami aziendali.

La circolare deve essere intesa come integrativa delle precedenti espressioni dell'Amministrazione finanziaria la quale, a conferma di tale previsione, specifica che la correzione di comportamenti difformi tenuti per errata interpretazione della normativa potrà essere esercitata con diverse metodologie a seconda che ne sia derivato un maggior o minor credito. Nel primo caso, senza applicazione di sanzioni, si potrà provvedere alla presentazione di una dichiarazione integrativa con successivo versamento del maggior credito utilizzato (resta fermo l'obbligo di versamento degli interessi); nel secondo caso sarà sufficiente presentare la sola dichiarazione integrativa a favore determinando il corretto credito vantato.

Iper Ammortamento

Lo scorso 23 maggio con propria circolare il Ministero dello sviluppo economico (Mise) ha fornito alcuni chiarimenti relativamente alla disciplina dell'iper ammortamento, in merito alle tipologie di beni agevolabili e al requisito dell'interconnessione.

Le tipologie di beni agevolabili sono:

- Guida automatica e semiautomatica
- Distributori automatici c.d. "vending machine"
- Silos dotati di attrezzatura sensoristica
- Macchine di lavaggio, disinfezione e sterilizzazione di dispositivi medici impiegate nel settore sanitario
- Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità
- Impianti tecnici di servizio agli impianti produttivi
- Attrezzature/utensili costituenti dotazione ordinaria del bene agevolabile
- Impianti di depurazione preliminare allo scarico delle acque reflue
- Sistemi di additivazione di sostanze pericolose

2) Detrazione Irpef/Ires per interventi energetici – soggetti privati a cui è possibile cedere il credito

Dal primo gennaio 2018 è possibile cedere il credito corrispondente alla detrazione Irpef per interventi di riqualificazione energetica effettuati su singole unità immobiliari (non era consentito fino alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2017) o su parti comuni degli edifici condominiali a favore di:

- Fornitori di beni e servizi che hanno realizzato gli interventi agevolabili;
- Altri soggetti privati quali persone fisiche, anche titolari di partita Iva, società ed enti.

Per i soggetti che non hanno alcuna possibilità di recuperare la detrazione Irpef (in quanto situati nella c.d. “no tax area”), sarà possibile, a differenza degli altri casi, cedere il credito anche ad istituti di credito o intermediari finanziari.

Chiarimenti della circolare 11/E/2018

Con i chiarimenti della circolare 11/E/2018, l’Agenzia delle Entrate individua i soggetti cessionari del credito che possono, a loro volta, cedere il credito ottenuto.

In adesione ad un parere fornito dalla Ragioneria generale dello Stato, viene limitata la possibilità di cedere il credito una volta sola rispetto alla prima cessione e viene chiarito che gli altri soggetti privati cessionari, diversi dai fornitori dei beni e servizi, devono essere collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione.

A titolo esemplificativo, i cessionari del credito potranno essere gli altri condomini beneficiari delle detrazioni spettanti per i medesimi interventi condominiali, ovvero, nel caso in cui i lavori vengano effettuati da soggetti societari appartenenti ad un gruppo, le altre società del gruppo. Il credito non può essere ceduto alle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 165/2001.

Si segnala che l’Agenzia delle Entrate fa salve le cessioni del credito effettuate fino al 17 maggio 2018 a favore di soggetti privati diversi da quelli collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione.

Procedura per la formalizzazione della cessione del credito

Di seguito si riepilogano i passaggi per la formalizzazione della cessione del credito derivante dalla cessione della detrazione per interventi su parti comuni di edifici condominiali:

Importo della detrazione cedibile	Il condomino può cedere la detrazione calcolata o sulla base della spesa approvata dalla delibera assembleare per l’esecuzione dei lavori oppure sulla base delle spese sostenute nel singolo periodo di imposta.
Comunicazione della cessione del credito all’amministratore	Se i dati del cessionario non sono già indicati nella delibera assembleare, il condomino deve comunicare all’amministratore del condominio l’avvenuta cessione del credito e la relativa accettazione da parte del cessionario entro il 31 dicembre del periodo di imposta di riferimento.
Obblighi dell’amministratore	L’amministratore di condominio comunica all’Agenzia delle entrate telematicamente entro il 28 febbraio dell’anno successivo i dati del soggetto beneficiario della detrazione (cessionario), consegnando al condomino la ricevuta telematica contenente la certificazione delle spese a lui imputabili. Il mancato invio della comunicazione telematica rende inefficace la cessione del credito.
Fruizione del credito da parte del cessionario	L’Agenzia delle entrate renderà visibile nel cassetto fiscale del cessionario il credito d’imposta a lui ceduto, che potrà essere accettato con le funzionalità rese disponibili nel cassetto fiscale. Il credito d’imposta sarà disponibile e utilizzabile in compensazione nel modello F24 (non può essere chiesto a

	<p>rimborso) esclusivamente attraverso i servizi telematici Entratel/Fisconline a decorrere dal 10 marzo, con le stesse scadenze con le quali sarebbe stata recuperata la detrazione originaria.</p> <p>Le informazioni sull'accettazione del credito da parte del cessionario sono visibili anche nel cassetto fiscale del cedente.</p>
--	--

3) Cinque per mille: da verificare l'invio della conferma dell'agevolazione entro il prossimo 2 luglio 2018

Con la circolare n. 5/E/2017 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al processo di semplificazione che ha interessato la procedura per poter accedere al beneficio del 5 per mille da parte dei soggetti interessati. La semplificazione prevede che gli enti in possesso dei requisiti per l'accesso al beneficio non siano più tenuti a ripetere ogni anno:

- l'inoltro della domanda di iscrizione al riparto della quota del 5 per mille;
- l'invio tramite raccomandata o pec della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà confermativa dell'agevolazione.

Tali semplificazioni risultano applicabili ai soli soggetti che negli anni precedenti hanno già intrapreso la prima procedura di iscrizione.

Per coloro che hanno manifestato intenzione di accedere per la prima volta al beneficio nel 2018 e per chi ne ha fatto richiesta per gli anni 2016 e/o precedenti ma non nell'anno 2017, sarà ancora necessario seguire le regole già previste in passato.

Rimane in vigore per detti soggetti il fondamentale adempimento che dovrà compiersi entro il prossimo **2 luglio 2018** (in quanto il 30 giugno cade di sabato), ovvero l'invio a mezzo lettera raccomandata o, a mezzo pec di una dichiarazione sostitutiva:

- ➔ alla Direzione Regionale delle Entrate competente per territorio (o all'Ufficio del CONI competente per territorio nel caso di associazioni sportive dilettantistiche), individuati avendo riguardo alla sede legale dell'ente richiedente, con la quale l'ente interessato conferma la sussistenza dei requisiti che consentono l'accesso al beneficio fiscale.

A questa dichiarazione, (differenziata nei contenuti per le associazioni sportive dilettantistiche rispetto a quella prevista per Onlus oppure ODV), va allegato un documento d'identità del legale rappresentante dell'ente. Entrambi i documenti, (dichiarazione sostitutiva + fotocopia del documento d'identità), dovranno essere inviati:

- alla DRE competente per territorio nel caso di Onlus o ODV;
 - al competente Ufficio territoriale del Coni per le associazioni sportive dilettantistiche;
- con le seguenti modalità alternative:
- a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno;
 - a mezzo di posta elettronica certificata alla casella pec delle predette Direzioni Regionali riportando nell'oggetto "dichiarazione sostitutiva 5 per mille 2018".

Sia i modelli, che l'elenco degli indirizzi delle diverse DRE, sono scaricabili dalla specifica sezione contenuta nel sito dell'Agenzia (www.agenziaentrate.it).

Cambio del legale rappresentante

Con riferimento all'eliminazione degli adempimenti, la circolare n. 5/E2017, al § 1.3., precisa che nel caso di variazione del legale rappresentante rispetto all'esercizio precedente, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà va ripresentata in quanto la precedente "perde efficacia". Il nuovo legale rappresentante, dovrà presentare, con le modalità e i termini previsti dal D.P.C.M. 23 aprile 2010 (quindi entro il 30 giugno – che per quest'anno slitta al 2 luglio - tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o, in alternativa, a mezzo di posta elettronica certificata) una nuova dichiarazione con l'indicazione della data della sua nomina e di quella di iscrizione dell'ente alla ripartizione del contributo.

Per sanare eventuali omissioni o errori commessi nell'esecuzione dell'adempimento in scadenza al prossimo 2 luglio 2018, resta impregiudicata la possibilità, entro il successivo 31 ottobre 2018, di fruire dell'istituto della cosiddetta "*remissione in bonis*", che prevede il pagamento tramite modello di pagamento F24 della sanzione pari ad euro 250 mediante utilizzo del codice tributo "8115".

4) Nuovi chiarimenti in tema di split payment

Con la circolare n. 9/E del 7 maggio 2018 l'Agenzia delle entrate ha fornito alcune indicazioni operative circa il funzionamento della disciplina dello *split payment*.

L'articolo 17-ter, D.P.R. 633/1972 dispone che, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi eseguite nei confronti della P.A., relative società controllate, nonché nei confronti delle quotate, l'Iva venga in ogni caso versata dai cessionari o committenti.

Pertanto, i fornitori di beni e servizi nei confronti di tali soggetti, incasseranno l'importo del corrispettivo al netto dell'Iva, la quale verrà direttamente versata all'Erario dalla P.A./società stessa. È evidente che il cedente/prestatore, non incassando l'imposta, non dovrà farla concorrere alla relativa liquidazione dell'Iva.

Ampliamento soggettivo

Come noto, dal 1° gennaio scorso lo *split payment* ha ampliato il proprio raggio di azione.

Per l'esatta individuazione dei nuovi soggetti interessati occorre rifarsi agli **elenchi pubblicati dal Ministero dell'economia e delle finanze sul relativo sito**. Riguardo al valore da attribuire ai predetti elenchi, l'Agenzia delle entrate ribadisce che l'inclusione determina un **effetto costitutivo** e la disciplina dello *split payment* ha effetto dalla data di effettiva inclusione del soggetto nell'elenco e della pubblicazione dell'elenco sul sito del Dipartimento delle finanze.

In caso di aggiornamento degli elenchi, deve ritenersi corretto il comportamento del contribuente che, nelle more di aggiornamento, si sia comportato coerentemente agli elenchi medesimi.

In relazione a tali nuove fattispecie nella circolare n. 9/E/2018 l'Agenzia delle entrate precisa inoltre quanto segue.

<p>Le aziende speciali, le aziende pubbliche di servizi alla persona, gli enti pubblici economici</p>	<p>Tutte le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona sono riconducibili nell’ambito soggettivo della scissione dei pagamenti, ancorché non siano tra le P.A. destinatarie della disciplina sulla fatturazione elettronica obbligatoria.</p> <p>La categoria delle aziende speciali trova il proprio riferimento normativo, oltre che nel Testo unico degli enti locali (D.Lgs. 267/2000), anche in altre disposizioni normative di carattere settoriale.</p> <p>Secondo l’Agenzia delle entrate, tra le aziende speciali interessate dal meccanismo della scissione dei pagamenti figurano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • quelle costituite dalle Camere di commercio e che rappresentano organismi strumentali a cui è demandato il compito di realizzare le iniziative funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali di una o più Camera di commercio; • le aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) operanti, principalmente, nell’ambito dei servizi sociali e socio-sanitari, che sono il risultato della trasformazione degli Istituti pubblici di assistenza e beneficenza (IPAB), • gli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, ossia gli enti che operano nel campo della produzione e dello scambio di beni e servizi, svolgendo attività prevalentemente o esclusivamente economiche e che possiedono un elevato grado di autonomia amministrativa, finanziaria, patrimoniale.
<p>Fondazioni</p>	<p>Sono interessate dallo split payment le fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%.</p> <p>L’Agenzia delle entrate precisa che occorre fare riferimento al solo fondo di dotazione, così come determinato dall’atto di costituzione della fondazione stessa, anche al fine di stabilire la natura dei conferimenti al patrimonio dell’ente e valutare se siano riconducibili al fondo di dotazione o al fondo di gestione.</p> <p>Sul punto viene inoltre specificato che anche le fondazioni soggette al controllo di soggetti pubblici, attraverso la nomina degli organi di gestione della fondazione stessa, rientrano – sulla base di un’interpretazione coerente con lo spirito e la ratio della disciplina dello <i>split payment</i> – nel meccanismo della scissione dei pagamenti.</p> <p>Rientrano nello <i>split payment</i> anche le fondazioni degli ordini professionali.</p>
<p>Società controllate dalla P.A.</p>	<p>Lo <i>split payment</i> si applica inoltre alle seguenti società:</p> <p>a) società controllate, ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, n. 2), cod. civ., direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (al riguardo l’Agenzia delle entrate precisa che oltre che il controllo di fatto rileva il controllo di diritto);</p>

	<ul style="list-style-type: none">b) società controllate di diritto, direttamente o indirettamente, da amministrazioni pubbliche soggette allo <i>split payment</i>;c) società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, da P.A. soggette allo <i>split payment</i>;d) società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. L'Agenzia delle entrate evidenzia che, le quotate prive di partita Iva italiana, non sono interessate dallo <i>split payment</i>.
--	---

Per l'individuazione delle P.A. destinatarie della disciplina della scissione dei pagamenti non sono previsti degli elenchi, ma occorre far riferimento all'Indice delle P.A. (www.indicepa.gov.it).

In particolare, l'articolo 5-bis del modificato DM 23.1.2015 dispone che lo *split payment* si applichi alle pubbliche amministrazioni destinatarie delle norme in materia di fatturazione elettronica obbligatoria.

Fiduciarie

L'Agenzia delle entrate tratta anche il caso delle società le cui partecipazioni sono intestate fiduciariamente a soggetto diverso dal socio effettivo.

Tenuto conto delle finalità che presiedono all'intestazione fiduciaria di partecipazioni, la valutazione circa l'applicazione della disciplina della scissione dei pagamenti alle società, le cui quote sono detenute da una società fiduciaria, deve essere effettuata con riferimento alla natura del soggetto a cui le quote stesse debbono essere ricondotte, verificando se lo stesso rientri o meno nell'ambito dello *split payment* (a nulla rilevando l'intestazione formale delle quote azionarie).

CTU

Viene affrontata l'ipotesi della liquidazione dei compensi ed oneri accessori dovuti ai consulenti tecnici d'ufficio (CTU), che operano su incarico e come ausiliari dell'Autorità giudiziaria.

In particolare, in tali casi occorre valutare se per l'obbligato al pagamento del compenso liquidato dal giudice a favore del CTU possa trovare applicazione la disciplina della scissione dei pagamenti.

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate afferma come il titolare passivo del rapporto di debito sia la parte esposta all'obbligo di sopportare l'onere economico: tale soggetto è tenuto, in base al provvedimento del giudice al pagamento del compenso per prestazioni professionali rese a favore dell'Amministrazione della giustizia, committente non esecutrice del pagamento.

Ne consegue che il CTU deve ritenersi obbligato a emettere fattura nei confronti dell'Amministrazione della giustizia, in cui si evidenzia, tuttavia, che il pagamento avviene con denaro fornito dalla/e parte/i individuata/e dal provvedimento del giudice.

In tali fattispecie, la P.A. (Amministrazione della giustizia), pur essendo riconducibile nell'ambito soggettivo di applicazione della scissione dei pagamenti, non effettua alcun pagamento del corrispettivo nei confronti del CTU e, per tali motivi, si deve escludere l'applicabilità della disciplina della scissione dei pagamenti.

5) Dichiarazioni IMU e TASI entro il 2 LUGLIO.

Entro il prossimo 2 luglio 2018 (il termine sarebbe il 30 giugno, che quest'anno cade di sabato) è in scadenza la presentazione della dichiarazione relativa all'Imu e alla Tasi. Entro il medesimo termine deve altresì essere presentato il modello Imu Tasi Enc riguardante la situazione immobiliare 2017 degli Enti non commerciali.

Dichiarazione Imu

La dichiarazione Imu va resa al Comune entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta: pertanto, entro il prossimo 30 giugno 2018 (posticipata al 2 luglio), occorrerà comunicare le variazioni intervenute nel corso del 2017: la presentazione deve necessariamente essere effettuata utilizzando il prescritto modello ministeriale.

La dichiarazione va resa solo per gli immobili interessati da variazioni suscettibili di produrre una modifica sul calcolo del tributo dovuto: qualora nulla sia variato, non è dovuta alcuna comunicazione al Comune.

Sono moltissimi i casi di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione, si pensi per esempio ai trasferimenti immobiliari che sono in generale esonerati, in quanto le informazioni sono recepite dal Comune attraverso l'atto di voltura che il notaio inoltra alla conservatoria dei registri immobiliari.

Per una dettagliata analisi dei casi di esonero si vedano le istruzioni al modello di variazione.

La dichiarazione Imu va presentata quando si verifica una delle seguenti situazioni:

- fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;
- fabbricati di interesse storico o artistico;
- fabbricati per i quali il Comune ha (eventualmente) deliberato una riduzione dell'aliquota (immobili dei soggetti Ires e immobili locati o affittati);
- fabbricati merce invenduti;
- terreni agricoli o edificabili in relazione ai quali Coltivatori Diretti e Imprenditori Agricoli Professionali beneficiano delle agevolazioni stabilite dalla norma.

Vi sono poi una serie di altre situazioni, elencate dalle istruzioni alla compilazione del modello, in cui il Comune non è in possesso delle necessarie informazioni per la verifica del corretto calcolo dell'imposta; si ricorda, in particolare, il caso dei beni in leasing, dove per ogni compravendita o modifica di valore di un'area edificabile, intervenuta esenzione sui fabbricati, per l'indicazione dei valori contabili dei fabbricati D, etc., deve essere oggetto di presentazione del modello Imu.

Dichiarazione Tasi

Il modello di dichiarazione approvato ai fini Imu vale anche ai fini del tributo per i servizi indivisibili (Tasi).

Con la risoluzione n. 3/DF/2015 il Ministero ebbe modo di precisare che il modello di dichiarazione Tasi deve essere unico e valido su tutto il territorio nazionale, per cui non hanno alcuna validità i modelli predisposti dai vari Comuni: la dichiarazione resa ai fini Imu (ove la presentazione sia dovuta) è quindi da considerarsi valida anche ai fini Tasi.

Dichiarazione Imu Tasi Enc

Il prossimo 30 giugno (anche in questo caso il termine deve intendersi posticipato 2 luglio) scade il termine per la presentazione delle dichiarazioni Imu e Tasi per il 2017, relative agli Enti non commerciali; l'obiettivo di tale dichiarazione è quello di dare conto, a ciascun Comune di ubicazione,

degli immobili in relazione ai quali il contribuente può far valere, in toto o in parte, l'esenzione ai fini dei tributi locali prevista dall'articolo 7, lettera 1, D.Lgs. 504/1992.

La dichiarazione avrà effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si siano verificate modificazioni dei dati e degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Per tale motivo, se per il 2017 nulla è cambiato rispetto alla situazione dell'anno precedente, non vi è alcuna necessità di presentare la dichiarazione.

A differenza delle dichiarazioni relative agli altri soggetti (che vanno rese al singolo Comune su supporto cartaceo), i modelli degli Enti non commerciali (uno per ciascun Comune di ubicazione degli immobili) devono essere inviati esclusivamente in forma telematica.

6) Versamento imposte da "redditi 2018" periodo d'imposta 2017: prima scadenza al 2 luglio 2018

Anche quest'anno si avvicinano le scadenze dei termini di versamento delle imposte e dei contributi previdenziali risultanti dalla dichiarazione modello Redditi2018.

Il Collegato alla Legge di Bilancio 2017 (D.L. 193/2016) ha previsto, a partire dal 2017 e anche per l'anno in corso, il differimento dei termini di versamento delle imposte che quindi, assumeranno, per i soggetti con partita iva, scadenze diverse da quelle considerate abituali. Il differimento del termine di versamento vede passare la scadenza dal 16 al 30 giugno (che slitta al 2 luglio essendo il 30 giugno un sabato) e si applicherà a tutte le imposte (e contributi previdenziali) derivanti dalla autoliquidazione dei redditi eseguita nel modello dichiarativo.

In merito si ricorda anche che le imposte possono essere versare in rate mensili di pari importo a far data dal 30 giugno o dal 30 luglio e fino al 30 novembre, in tal caso sono dovuti gli interessi.

Nella tabella che segue si tiene anche conto delle possibili rateazioni e dei relativi interessi su di esse dovuti.

Titolari di partita Iva				
Rata	Scadenza	Interessi	Scadenza con maggiorazione 0,4%	Interessi
unica	2 luglio 2018	0	20 agosto 2018	0
1	2 luglio 2018	0	20 agosto 2018	0
2	16 luglio 2018	0,16	20 agosto 2018	0
3	20 agosto 2018	0,49	17 settembre 2018	0,33
4	17 settembre 2018	0,82	16 ottobre 2018	0,66
5	16 ottobre 2018	1,15	16 novembre 2018	0,99
6	16 novembre 2018	1,48		

Non titolari di partita Iva				
Rata	Scadenza	Interessi	Scadenza con maggiorazione 0,4%	Interessi
Unica	2 luglio 2018	0	20 agosto 2018	0

1	2 luglio 2018	0	20 agosto 2018	0
2	31 luglio 2018	0,31	31 agosto 2018	0,11
3	31 agosto 2018	0,64	1 ottobre 2018	0,44
4	1 ottobre 2018	0,97	31 ottobre 2018	0,77
5	31 ottobre 2018	1,30	30 novembre 2018	1,10
6	30 novembre 2018	1,63		

Versamento e compensazione

I versamenti d'imposta devono essere effettuati attraverso il modello di pagamento F24; i principali codici utilizzati per il versamento dei tributi sono i seguenti:

	Soggetti Irpef	Soggetti Ires
Imposte sui redditi – saldo	4001	2003
Imposte sui redditi – acconto prima rata	4033	2001
Imposte sui redditi – acconto seconda rata	4034	2002
Iva annual saldo		6099
Irap – saldo		3800
Irap - acconto prima rata		3812
Irap - acconto seconda rata		3813
Interessi pagamento dilazionato – importi rateizzabili – Sez. Erario		1668
Interessi pagamento dilazionato – importi rateizzabili – Sez. Regioni		3805

Compensazioni

In relazione alle compensazioni si rimanda alla specifica informativa “Regole per il corretto utilizzo in compensazione “orizzontale” dei crediti fiscali” contenuta nella circolare mensile di gennaio 2018.

In ogni caso di ricorda che:

- i crediti di imposta che emergono dalla presentazione del modello Redditi 2018 potevano essere già utilizzati in compensazione a decorrere dalla data del 1° gennaio 2018;
- dal 2014 il limite massimo dei crediti di imposta che possono essere compensati mediante modello F24 è pari a 700.000 euro per ciascun anno solare;
- ai sensi dell'articolo 31, D.L. 78/2010 è previsto un blocco alla possibilità di utilizzare in compensazione i crediti relativi alle imposte erariali qualora il contribuente presenti ruoli scaduti di importo superiore a 1.500 euro. Al fine di “liberare” la possibilità di compensare i crediti erariali con tributi diversi è necessario estinguere le cartelle di pagamento scadute (ovvero estinguerle parzialmente di modo che il debito residuo scaduto sia inferiore a 1.500 euro) mediante il pagamento diretto del ruolo ovvero la

presentazione del modello F24 Accise in cui utilizzare i crediti erariali prioritariamente in compensazione con le somme iscritte a ruolo.

La compensazione dei crediti di imposta mediante modello F24 può essere avvenire secondo 2 distinte modalità:

- compensazione orizzontale, qualora i crediti e i debiti esposti nel modello F24 abbiano natura diversa (ad esempio, credito Ires con debito Irap);
- compensazione verticale, qualora i crediti e i debiti siano, in linea generale, della stessa natura. In tal caso, si può scegliere se esporre la compensazione presentando il modello F24 (scelta consigliabile, anche nel caso di F24 "a zero") ovvero non presentandolo e gestendo la compensazione esclusivamente nel modello di dichiarazione (Irpéf, Ires, Iva o Irap).

Da ricordare

In particolare si osserva che le nuove regole in tema di compensazione, riguardano le sole compensazioni "orizzontali" e non anche le "verticali".

Sul punto è opportuno ricordare che, come confermato dalla stessa Agenzia delle entrate:

- le compensazioni "verticali" riguardanti crediti e debiti della stessa natura, ancorché effettuate tramite modello F24, rimangono tali e quindi non soggiacciono alle regole previste in tema di compensazioni "orizzontali";
- non tutte le compensazioni tra debiti e crediti della stessa tipologia di tributo sono considerate "verticali": infatti, qualora il credito sia sorto successivamente al debito che si vuole compensare, la compensazione deve comunque considerarsi "orizzontale" e soggiacere pertanto alle relative regole.

Modello Iva e versamento dell'imposta

A partire dal 2017 il modello Iva non è più contenuto nel modello Redditi, tuttavia con una modifica agli articoli 6 e 7, D.P.R. 542/1999, apportata dal comma 20 dell'articolo 7-quater del recente D.L. 163/2016, è stata prevista la possibilità di differire il versamento del saldo Iva 2018 fino al termine previsto per le imposte dirette con applicazione della prevista maggiorazione.

Ne consegue che il debito Iva 2018 poteva/può essere versato alle seguenti scadenze:

- in unica soluzione al 16/3/2018 o maggiorando quanto dovuto dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese tra il 16/3/2018 e il 30/6/2018 (leggasi 2 luglio 2018),
- in forma rateale con un massimo di 9 rate o di 6 rate a seconda che il versamento del saldo inizi al 16/3/2018 oppure al 30/6/2018 (leggasi 2 luglio 2018), sono in questo caso dovuti gli interessi nella misura dello 0,33% mensili.

Differimento del saldo Iva

Con la risoluzione n. 73/E/2017 l'Agenzia delle entrate ha confermato la possibilità di differire ulteriormente il saldo Iva, già differito alla data del 2 luglio 2018, di ulteriori 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40%, portando quindi tale scadenza alla data del 20 agosto 2018 (cadendo il trentesimo giorno nel mese di agosto e beneficiando quindi della c.d. proroga estiva prevista a regime).

Società

Per le sole società di capitali la scadenza per il versamento delle imposte è legata alla data di approvazione del bilancio:

- se l'approvazione del bilancio del periodo di imposta 2017 avviene entro il 120° giorno successivo al 31 dicembre 2017, il termine per il versamento delle imposte coincide con il 30 giugno 2018 (2 luglio 2018);
- se l'approvazione del bilancio del periodo di imposta 2017 avviene oltre il 120° giorno successivo al 31 dicembre 2017, il termine di versamento delle imposte coincide con il giorno 30 del mese successivo a quello in cui è avvenuta l'approvazione;
- se il bilancio non viene approvato entro i 180 giorni dal 31 dicembre 2017, il versamento delle imposte dovrà comunque essere effettuato entro il 31 luglio 2018.

Lo schema che segue ricapitola le scadenze per il versamento delle imposte per le società di capitale e per le società di persone.

Società di persone e associazioni di cui all'articolo 5, Tuir	
senza maggiorazione	2 luglio 2018
con maggiorazione	20 agosto 2018
Società di capitale – senza maggiorazione	
Bilancio approvato entro 120 giorni dalla chiusura del bilancio	2 luglio 2018
Bilancio approvato entro 180 giorni dalla chiusura del bilancio	31 luglio 2018
Bilancio non approvato	31 luglio 2018
Società di capitale – con maggiorazione	
Bilancio approvato entro 120 giorni dalla chiusura del bilancio	20 agosto 2018
Bilancio approvato entro 180 giorni dalla chiusura del bilancio	31 agosto 2018
Bilancio non approvato	31) agosto 2018

7) La cassazione a sezioni unite riconosce la detrazione iva per lavori realizzati su immobili di terzi

Uno dei principali requisiti che permettono al soggetto passivo Iva di esercitare il diritto alla detrazione in relazione all'acquisto di determinati beni e/o servizi è certamente quello dell'inerenza.

Detto principio, nello specifico, presuppone la sussistenza di una relazione immediata e diretta tra l'operazione a monte e una o più operazioni a valle che conferiscono un diritto di detrazione.

Con riferimento alla detrazione dell'Iva per lavori di natura straordinaria eseguiti su immobili di terzi (ovvero concessi in locazione o in comodato) negli ultimi anni la giurisprudenza di Cassazione ha manifestato orientamenti altalenanti, concludendo in taluni casi per la negazione del diritto alla

detrazione e in altri per il suo riconoscimento, proprio nel presupposto dell'assenza o della presenza del requisito di inerenza con riferimento a tali operazioni.

In particolare, nelle sentenze che hanno escluso la detrazione è in diverse forme presente la preoccupazione dei giudici che il contratto di locazione potesse essere stato predisposto allo scopo di consentire al conduttore una detrazione dell'Iva di cui il proprietario dell'immobile in quanto "consumatrice finale" non avrebbe potuto aver diritto - appunto perché non esercitante attività di impresa o professionale - venendo quindi a mancare l'effettuazione di operazioni Iva a valle dalle quali potesse originare il debito d'imposta eventualmente compensabile.

Risolvendo detto contrasto giurisprudenziale a favore della detrazione, invece, la **Corte di Cassazione, riunita in Sezioni Unite, con la pronuncia n. 11533 dell'11 maggio 2018**, ha affermato che:

"Deve riconoscersi il diritto alla detrazione Iva per lavori di ristrutturazione o manutenzione anche in ipotesi di immobili di proprietà di terzi, purché sia presente un nesso di strumentalità con l'attività d'impresa o professionale, anche se quest'ultima sia potenziale o di prospettiva. E ciò pur se - per cause estranee al contribuente - la predetta attività non abbia poi potuto concretamente esercitarsi".

Un nesso di strumentalità che, quindi, viene meno soltanto quando l'attività economica anche potenziale cui avrebbe dovuto accedere l'utilizzatore non sia stata intrapresa per circostanze non estranee al contribuente.

E con l'ulteriore aggiunta della richiamata sentenza, che la questione nulla ha a che fare con fattispecie abusive o elusive, dovendosi invece unicamente stabilire con un tipico accertamento di fatto se il diritto alla detrazione spetta o non spetta per la rammentata ragione della esistenza o meno della natura strumentale dell'immobile rispetto all'attività economica in concreto svolta o che il contribuente avrebbe potuto svolgere.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti
Studio Berta Nembrini Colombini & Associati

